

COMUNE DI ZAGAROLO

Provincia di Roma



REGOLAMENTO

COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO

DI ASSISTENZA DOMICILIARE E

CRITERI DI ACCESSO

Approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale

n. 23 del 7 giugno 2006

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi ed i servizi di assistenza domiciliare per anziani erogati dal Comune di Zagarolo, gli eventuali servizi complementari, nonché i criteri di accesso agli stessi.
2. L'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare è finalizzata allo sviluppo del sistema dei servizi sociali, come delineato dalla legge n. 328/200 e come definito su base locale dal Piano di Zona.
3. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a sostenere una molteplicità di interventi qualificati a favore della popolazione anziana e delle persone inabili nell'ambito del territorio del Comune di Zagarolo.
4. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate sia singolarmente dal Comune, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale e socio-sanitaria prodotti da altri soggetti nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.
5. Lo sviluppo dei servizi di assistenza domiciliare e dei servizi ad essa complementari è finalizzato a favorire il permanere della persona nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la sua qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Art. 2 (Destinatari del Servizio)

1. I servizi di assistenza domiciliare e gli eventuali interventi ad essi complementari sono rivolti a far fronte ai bisogni delle persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, nonché delle persone maggiorenni inabili a compiere gli atti quotidiani della vita, residenti nel Comune di Zagarolo.
2. Qualora le condizioni del potenziale assistito, in particolare se persona anziana, richiedano una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata, nel rispetto delle procedure definite con specifici accordi nell'ambito del Piano di Zona, in raccordo con i competenti servizi dell'A.S.L., con conseguente individuazione di un Piano Assistenziale Individualizzato da parte del Servizio Sociale del Comune.
3. Gli elementi acquisiti mediante la valutazione di cui al precedente comma costituiscono le componenti tecnico-istruttorie per lo sviluppo degli interventi di assistenza domiciliare, anche integrata.

TITOLO II SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 3 (Prestazioni socio-assistenziali erogabili in relazione agli interventi di assistenza domiciliare)

1. Nell'ambito dei servizi e degli interventi di assistenza domiciliare, il competente Servizio del Comune provvede, direttamente o mediante attività esternalizzate, in linea generale e indicativa, all'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali di seguito individuate, debitamente rapportate al piano di assistenza individuale:
 - a) monitoraggio della situazione dell'utente (da ricondurre a valutazioni di interventi ulteriori);

- b) alzata e messa a letto;
- c) cura dell'igiene personale;
- d) bagno e riordino del bagno;
- e) preparazione di pasti e somministrazione, con eventuale riordino dei locali di cucina;
- f) mobilitazione in caso di disabilità, supporto all'uso degli ausili e delle protesi per favorire la mobilità e l'autonomia personale dell'utente;
- g) prevenzione e cura primaria (non medica) delle piaghe da decubito;
- h) controllo e assistenza all'assunzione di farmaci;
- i) sostegno a familiari e vicini per la migliore identificazione dei bisogni dell'utente;
- j) l) preparazione dell'utente (vestizione, ecc.) in relazione ad uscite;
- k) m) riordino del letto e della stanza personale;
- l) n) effettuazione di attività finalizzate a garantire il normale menage domestico (pulizia alloggio e suppellettili domestiche, riordino guardaroba, pulizia lampadari e vetri, ecc. .);
- m) o) lavaggio e trasporto della biancheria (per anziani soli e in disagiate condizioni economiche);
- n) p) effettuazione di spese e acquisti per l'utente, con maneggio denaro;
- o) r) ausilio per il ritiro di sussidi e buoni a favore dell'utente, nonché per il pagamento di utenze e pratiche burocratiche;
- p) s) accompagnamento dell'utente fuori casa (visite, spese, ritiro pensione / sussidi, ecc.);
- q) t) assistenza e supporto per l'inserimento dell'utente in attività sociali fuori casa;
- r) u) accompagnamento dell'utente a visite in ospedale, ecc. (per persone sole);
- s) w) ritiro di ricette e acquisto di farmaci per l'utente;
- t) y) sviluppo di interventi di supporto e di integrazione con i servizi in strutture semiresidenziali temporanee e permanenti (per persone sole);

2. In relazione allo sviluppo dei piani di assistenza individuali, il Servizio Sociale del Comune provvede alla realizzazione di ogni altro intervento compatibile con la filosofia e l'organizzazione del servizio di assistenza domiciliare, anche integrata.

Art. 4

(Prestazioni non realizzabili nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare)

1. I servizi e gli interventi di assistenza domiciliare non prevedono l'erogazione delle prestazioni di seguito indicate:

- a) interventi sanitari di qualsiasi natura;
- b) interventi di natura medico-infermieristica (ad eccezione della prevenzione e cura delle piaghe da decubito e del controllo e l'assunzione di farmaci di cui alle lettere g) e h) del precedente art.3);
- c) riabilitazioni specialistiche.

2. Gli operatori del Servizio che effettuano gli interventi di assistenza domiciliare per conto del Comune sono tenuti, nell'ambito del monitoraggio della situazione dell'utente, a segnalare al Servizio Sociale Comunale ogni problematica che possa comportare interventi di natura sanitaria.

Art. 5

(Modalità di accesso al servizio di assistenza domiciliare)

1. L'utente interessato a fruire del servizio di assistenza domiciliare o l'eventuale persona che agisce per suo conto deve presentare domanda di ammissione al servizio di assistenza domiciliare presso il Servizio Sociale del Comune, compilando apposita modulistica.
2. Al momento della presentazione della domanda il soggetto interessato di cui al precedente comma 1 è tenuto a produrre, con la medesima modulistica, apposita dichiarazione sostitutiva unica di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
3. La dichiarazione sostitutiva unica è finalizzata a fornire al Servizio Sociale del Comune tutte le informazioni necessarie:
 - a) per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui alle disposizioni dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme del vigente Regolamento comunale sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
 - b) per la definizione della sua situazione di bisogno, anche con riguardo alle problematiche da ricondurre all'assistenza domiciliare integrata, ivi comprese quelle inerenti lo stato di salute e particolari situazioni dell'utente, quali non autosufficienza e inabilità.
3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi al soggetto richiedente il servizio di assistenza domiciliare avviene nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 675/1996 e del D.Lgs. n. 135/1999.
4. Il soggetto interessato di cui al precedente comma 1 ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica definito dal D.Lgs. n. 109/1998 per l'ISEE, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore, nonché al fine di far rilevare mutate condizioni di bisogno e/o personali particolari.
5. Qualora, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata ai sensi del precedente comma 4, emergano differenze sostanziali nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, tali da influire sulla determinazione della tariffa personalizzata del servizio, la decorrenza degli effetti avrà vigenza a partire dal primo gennaio seguente alla data di attestazione della presentazione della nuova dichiarazione.
6. Qualora, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata ai sensi del precedente comma 4, emergano situazioni particolari evidenzianti criticità e/o necessità di interventi immediati, gli elementi sono elaborati dal Servizio Sociale del Comune presso lo stesso per la definizione e/o la rimodulazione immediata degli interventi di assistenza domiciliare, anche integrata.

Art. 6

(Istruttoria e valutazione relativa alle richieste di ammissione al servizio di assistenza domiciliare)

1. Il Servizio Sociale del Comune cura, a seguito della presentazione di richiesta di servizi di assistenza domiciliare, adeguata istruttoria della stessa.
2. Il Servizio Sociale del Comune istruisce le domande, compiendo una visita domiciliare presso l'abitazione della persona richiedente, valutando la situazione personale, economica e sociale dello stesso, al fine di determinarne lo stato di bisogno.
3. Qualora le condizioni del richiedente richiedano l'attivazione di una valutazione di tipo multidimensionale, questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi dell'A.S.L., secondo le modalità ed i procedimenti per l'attivazione e l'erogazione delle prestazioni dei servizi socio-sanitari integrati di rete di cui al Piano di Zona, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare integrata.

4. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria ed in rapporto alle risorse della Rete dei servizi, il Servizio Sociale comunale formula un idoneo piano di assistenza individualizzato (P.A.I.) - approvato con specifico provvedimento del Responsabile dell'Area Sociale del Comune.

5. Il piano di assistenza individualizzato con l'indicazione delle prestazioni dei tempi, dei modi e di tutti le implicazioni del servizio viene portato a conoscenza e sottoscritto dal richiedente, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.

Art. 7 **(Priorità e lista di attesa)**

1. Qualora le domande pervenute e ritenute ammissibili fossero in numero maggiori della quota stabilita dal Comune, in virtù dell'impegno di spesa relativo, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati:

- Persona che vive sola;
- Situazione socio-sanitaria che comporta un elevato carico assistenziale (necessità di assistenza/sorveglianza continua);
- Disagio o solitudine le quali incide in modo rilevante sulla vita personale;
- Rischio sociale elevato (persona che, trascorrendo molte ore da sola, risulta a rischio, in quanto potrebbero crearsi situazioni che peggiorano la condizione di autonomia già precaria);
- Rischio di istituzionalizzazione;
- Assenza figli;
- Assenza nipoti o altri parenti, ovvero di una rete amicale, che siano in grado di offrire supporti reali all'anziano;
- Problemi del coniuge a gestire la situazione;
- Problemi oggettivi dei figli a gestire la situazione (lontananza fisica, impegno in attività lavorativa, ecc.);
- Dinamiche familiari problematiche, imputabili al rilevante carico assistenziale e alla conseguente esasperazione di chi lo gestisce;
- Problemi di relazione parentale e/o amicale;
- Situazioni familiari dei figli di difficile gestione (presenza di molti minori, presenza di invalidi, portatori di handicap o di altri anziani che necessitano di supporti) o residenza dei figli molto lontana, ecc.;
- Avvenimenti particolari che modificano radicalmente lo stato familiare;
- Situazione economica complessiva (del nucleo familiare e/o dei nuclei dei parenti obbligati per legge) che non consente la messa in atto di interventi di natura privata che tamponino le necessità assistenziali;
- Situazione economica problematica a causa della difficoltà di gestione del denaro;
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che hanno un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non usufruiscono di nessun servizio socio-assistenziale;
- Famiglie che non beneficiano di contributi economici da parte di Enti pubblici;

2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.

3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata data dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 8

(Sospensione e modifiche del piano di assistenza individualizzato)

1. Il piano di assistenza individualizzato è operativo a seguito della firma di accettazione da parte del richiedente. L'operatività viene sospesa in caso di ricovero temporaneo della persona in strutture sanitarie e/o assistenziali od in caso di altre assenze preventivamente ed obbligatoriamente comunicate dall'assistito al Servizio Sociale del Comune.

2. Il piano di assistenza individualizzato è aggiornabile periodicamente da parte dell'assistente sociale, secondo lo stato di bisogno dell'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio. Il piano aggiornato, viene formalmente comunicato al richiedente.

3. Le prestazioni indicate nel piano di assistenza individualizzato vengono individuate per tipologia, frequenza di erogazione e conseguentemente rapportate all'impegno orario degli operatori di base impegnati nell'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare.

4. Il piano di assistenza individualizzato può essere modificato anche nel caso in cui l'assistito venga ad essere soggetto ad una valutazione multidimensionale per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie nell'ambito di interventi di assistenza domiciliare integrata.

Art. 9

(Partecipazione degli utenti al costo del servizio – Quote di contribuzione)

1. Al fine di garantire i servizi di assistenza domiciliare al maggior numero di utenti che ne fanno domanda, l'Amministrazione Comunale richiede una partecipazione economica degli utenti agli oneri derivanti dalle prestazioni erogate.

2. Il costo del servizio viene calcolato tenendo conto della durata media delle diverse prestazioni dell'operatore di assistenza di base, tenendo altresì conto dei tempi connessi ai percorsi degli operatori per raggiungere l'abitazione dell'assistito. La partecipazione ai costi di gestione del servizio offerto viene rapportata all'effettivo svolgimento delle prestazioni. La quota di contribuzione viene rapportata ad un accesso domiciliare, indipendentemente dal numero di prestazioni erogate ad ogni accesso.

3. In base agli elementi ed alle variabili individuati nei precedenti commi 1 e 2, la quota di contribuzione da richiedersi all'assistito o al coniuge e/o convivente more uxorio con lui obbligato in solido viene rapportata al numero di accessi mensili effettuati.

4. In applicazione dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 109/1998 ed ai sensi del vigente Regolamento sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento per i servizi territoriali e semiresidenziali per anziani, è estratto dal nucleo familiare di base stabilito dalla legge, ed è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio.

5. Sono obbligati in solido al pagamento dell'eventuale quota contributiva l'assistito ed il coniuge o il convivente more uxorio.

6. La misura della tariffa massima relativa alla Quota di contribuzione e il valore ISEE per l'accesso alla Quota di contribuzione personalizzata vengono annualmente stabilite dal Consiglio Comunale negli allegati tariffari al bilancio di previsione di esercizio.

Per l'anno in corso la Quota di contribuzione personalizzata è la seguente:

ISEE	QUOTA PARTE UTENTE ORARIA
Fino a € 5.500,00	Esente
Da € 5.501,00 a € 7.500,00	€ 0,50
Da € 7.501,00 a € 9.500,00	€ 1,00

Da € 9.501,00 a € 11.500,00	€ 1,50
Da € 11.501,00 a € 13.500,00	€ 2,00
Da € 13.501,00 a € 15.500,00	€ 2,50
Oltre € 15.501,00	€ 3,00

7. In caso di richiesta di più servizi domiciliari o semiresidenziali da parte del medesimo utente o da più componenti il medesimo nucleo familiare, verrà praticato uno sconto sulla tariffazione complessiva mensile nella seguente misura: 5% per accesso a due servizi od accesso ad un servizio in pluriutenza; 10% per accesso a tre servizi; 15% per accesso a quattro o più servizi.

Art. 10
(Riscossione della Quota di contribuzione)

1. La riscossione delle quote di contribuzione per il servizio di assistenza domiciliare è effettuata mensilmente secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. Eventuali sospensioni - anche giornaliere - del servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore, potranno essere richieste dall'assistito entro il termine massimo di tre giorni da quello previsto per la sospensione dell'erogazione delle prestazioni, con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione per il numero di prestazioni di cui si chiede la sospensione.
3. Nel caso di persistenti inadempienze all'assolvimento della quota contributiva, si procederà alla riscossione coattiva a termini di legge.

TITOLO III
INTERVENTI E SERVIZI COMPLEMENTARI AI SERVIZI DI ASSISTENZA
DOMICILIARE

Art. 11
(Servizio pasti)

1. In presenza di persone non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto personale, nè di familiari od altri conoscenti fisicamente in grado di aiutarli in tale incombenza, lo stesso viene fornito dall'Amministrazione Comunale, con eventuale trasporto a domicilio.
2. Il servizio pasti, individuato come servizio complementare a quelli di assistenza domiciliare e configurato in base ai presupposti di cui al precedente comma 1, è erogato per il pasto di mezza giornata / diurno e viene prestato dal lunedì al venerdì durante tutto il corso dell'anno.
3. Le decisioni in merito all'ammissione al servizio pasti, alla formulazione ed all'aggiornamento del piano di assistenza individualizzato sono definite dall'assistente sociale responsabile del caso e sono sottoposte al Responsabile del Servizio Sociale del Comune per il riscontro della compatibilità economica.
4. Per quanto attiene le modalità di accesso al servizio, le eventuali liste d'attesa, il nucleo familiare di riferimento per l'individuazione del valore ISEE utile a determinare la Quota di partecipazione dell'utente ai costi del servizio, il criterio proporzionale per il calcolo della Quota di partecipazione personalizzata, la decorrenza degli effetti della presentazione di nuove dichiarazioni sostitutive uniche in sostituzione di quelle già presentate e non ancora venute a termine di vigenza, valgono le norme del presente regolamento inerenti il servizio di assistenza domiciliare.
5. La misura della Quota di contribuzione intera (Tariffa massima) e il valore ISEE per l'accesso alla Quota di contribuzione personalizzata vengono annualmente stabiliti dal Consiglio Comunale negli allegati tariffari al bilancio di previsione di esercizio.
6. Si rinvia al precedente articolo 9, comma 7 per la possibilità di sconti sulla tariffa in caso di accesso contemporaneo a più servizi domiciliari e semiresidenziali o di fattiva partecipazione dei cittadini all'erogazione del servizio medesimo.

7. Eventuali sospensioni - anche giornaliere - del servizio potranno essere richieste dall'assistito entro il termine massimo delle ore otto e trenta del giorno di fornitura del pasto, con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione al servizio per il numero di pasti di cui si chiede la sospensione.

Art. 13 **(Servizi complementari ulteriori)**

1. Nell'ambito del piano di assistenza individualizzato elaborato dal servizio Sociale del Comune per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare può essere previsto lo sviluppo di servizi complementari allo stesso, ulteriori ed integrativi anche rispetto a quelli previsti dal precedente art. 11.

2. Il Servizio Sociale del Comune, anche mediante il ricorso ad organismi del Terzo Settore, può sviluppare per l'utente servizi ed interventi di:

- a) assistenza alla gestione del menage familiare, ulteriori rispetto a quelli previsti per l'assistenza domiciliare;
- b) interazione con altri servizi socio-assistenziali del Comune e socio-sanitari dell'ASL (ad es. teleassistenza);
- c) intrattenimento personale dell'utente, finalizzati al suo recupero psico-fisico.

3. In relazione ai servizi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale può riconfigurare la quota di contribuzione al costo degli stessi definita per l'utente con riguardo al servizio di assistenza domiciliare, ritenuto elemento principale, secondo le previsioni del precedente art. 9.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 14 **(Controlli)**

1. Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli previsti dall'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000, definiti secondo i criteri e le modalità disciplinati con direttiva / regolamento, nonché tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Art. 15 **(Recuperi e riverse)**

1. Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito o dai parenti obbligati in solido redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, l'Amministrazione Comunale può recuperare al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, la quota di contribuzione ai servizi concessi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati in solido con un impegno di pagamento da sottoscrivere per l'erogazione del servizio.

2. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del servizio.

Art. 16 **(Interruzione dell'intervento assistenziale)**

1. Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai

parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato.

2. E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.